

Accesso del RLS alla documentazione aziendale inerente la salute e sicurezza sul lavoro

In risposta al vostro quesito dello scorso 30 gennaio, si premette che ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) «riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative» (comma 1, lett. e).

Il RLS, inoltre, «su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione» riceve copia sia del DVR sia del DUVRI (art. 50, commi 4 e 5), che devono essere consegnati tempestivamente dal datore di lavoro o dai dirigenti (cfr. art. 18, comma 1, lett. o e p, del d.lgs. n. 81/2008).

Per quel che attiene, in particolare, alla sorveglianza sanitaria e alla documentazione ad essa relativa, va evidenziato che l'art. 40, del d.lgs. n. 81/2008 non prevede che il modello 3B (che contiene «le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria») debba essere consegnato al RLS, ma si limita a stabilire che esso debba essere trasmesso, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, dal medico competente ai servizi competenti per territorio.

È bene, ricordare che in occasione della riunione periodica il medico competente comunica per iscritto, tra gli altri, proprio «ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori» (cfr. artt. 25, comma 1, lett. i, e 35 del d.lgs. n. 81/2008. V. altresì art. 63 del Ccnl Utilitalia, sub "Medico competente").

Pertanto, il RLS può avere pieno accesso ai dati della sorveglianza sanitaria, considerando che i dati contenuti nell'allegato 3B di cui all'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 non sono dati nominativi, ma sono dati resi in forma aggregata evidenziando le sole differenze di genere (cfr. allegato 3B al citato d.m. del 9 luglio 2012).

Infine, va ricordato che il «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». Sebbene la norma sia riferita espressamente solo alle informazioni contenute nel DVR e nel DUVRI, è evidente che essa potrebbe ritenersi portatrice di un principio generale suscettibile di interpretazione estensiva.

In conclusione, sebbene non vi sia alcun obbligo del medico competente di trasmettere al RLS l'allegato 3B di cui all'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, ciò non pare escludere che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), il RLS possa, dietro esplicita richiesta, accedere al suddetto documento e riceverne eventualmente copia.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi